




Comune dell'Aquila
Dipartimento Ricostruzione

Città dell'Aquila
Prot n° 0014804 del 09/02/2017

INTERNA



CIRCOLARE

ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA 2009

Premesso che lo scrivente Dipartimento ha emanato in precedenza le circolari n°1491 dell'11/01/2016, n°40536 del 18/04/2016, n°54655 del 25/05/2016 di chiarimenti per la disciplina del subappalto nell'ambito dei processi di ricostruzione privata post sisma 2009;

Viste le osservazioni prodotte in merito dall'A.N.C.E. L'Aquila con nota protocollo n°407 del 27/10/2016;

Vista la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 27 febbraio 2003 n° 6 "Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell'art. 18 comma 12 della legge 19 marzo 1990 n° 55 – Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante”;

Vista la Legge 6 agosto 2015 n° 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

Visto l'art. 105 comma 2° del D.Lgs. n° 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Lo scrivente Dipartimento, a parziale modifica di quanto riportato nell'ultimo capoverso della precedente circolare protocollo n°54655 del 25/05/2016, ritiene che non costituiscono subappalto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 11 comma 6 della Legge n° 125/2015, le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto principale, o di importo inferiore a € 100.000,00 e incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo del contratto principale.

Al riguardo si recepisce appieno il contenuto della determinazione dell'A.V.LL.PP. 27/02/2003 n° 6, in base alla quale *“... sebbene la legge vigente stabilisca quali sono i singoli sub-affidamenti non equiparabili al subappalto, e quindi sottratti al regime di autorizzazione del committente, non è ammissibile che l'unico vincolo per l'impresa esecutrice resti ancorato a questi soli parametri e possa perciò tradursi in una frammentazione degli importi delle attività preventivate, con l'intento di mantenere sottosoglia i sub-contratti così frazionati ed eludere la configurazione dei medesimi obblighi normativi correlati al subappalto di lavori. In secondo luogo va considerato che sebbene l'imprenditore non sia obbligato al possesso di tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione dell'opera a farsi,... sembra comunque legittimo riconoscere... soprattutto alla direzione dei lavori ... il diritto di chiedere all'appaltatore le motivazioni - plausibili - del ricorso a tale procedura. In particolare, qualora ci si avvalessse più volte di un'identica fornitura in opera o di un identico nolo a caldo nell'ambito dello stesso appalto e tale circostanza non fosse giustificata da fatti oggettivamente verificabili, risulterebbe pienamente legittimo, se non addirittura doveroso, che l'amministrazione appaltante ... richiedesse all'aggiudicatario di fornire adeguate motivazioni, accompagnate -se del caso- dalla produzione degli opportuni atti a corredo o dalla redazione di nuovi elaborati a modifica e integrazione di quelli esistenti in precedenza.”*

L'Aquila, li 29/11/2016

Servizio Liquidazione Contributi
Ricostruzione Privata
Il Responsabile Ing. Fabrizio De Carolis

Dipartimento Ricostruzione
Il Direttore
Dott. Ing. Vittorio FABRIZI